PROROGA DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLA MISSIONE INTERNAZIONALE IN IRAQ E MISURE DI INCENTIVAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE DEI MINISTERI DELLA DIFESA E DEGLI AFFARI ESTERI

Art. 14

Disposizioni in materia contabile

Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento e di equipaggiamenti individuali e si applicano entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 21 del presente decreto.

Versione in vigore dal 20 gennaio 2005, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga della partecipazione italiana alla missione internazionale in Iraq e misure di incentivazione della produttivita' del personale dei Ministeri della difesa e degli affari esteri
Estremi	Decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3
Capo	II — Proroga della partecipazione italiana alla missione internazionale in Iraq e misure di incentivazione della produttività del personale dei Ministeri della difesa e degli affari esteri
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 2005

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-della-partecipazione-italiana-alla-missione-internazionale-in/art-14-disposizioni-in-materia-contabile/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it